

Orientamenti

Sugli obblighi di informativa applicabili ai rating del credito



Indice

1	Ambito di applicazione	2
2	Definizioni, riferimenti normativi e acronimi	3
3	Scopo	3
4	Conformità e obblighi di comunicazione.....	3
5	Orientamenti	4

1 Ambito di applicazione

Destinatari

I presenti orientamenti si applicano alle agenzie di rating del credito stabilite nell'Unione e registrate presso l'ESMA (in prosieguo: le «CRA» dell'UE) conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ¹ (in prosieguo: il «CRAR»).

Oggetto

I presenti orientamenti riguardano questioni particolari concernenti la pubblicazione di rating del credito, delle prospettive di rating nonché delle metodologie e dei modelli delle CRA registrate nell'UE, conformemente all'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, e all'allegato I, sezione D, parte I, punti 1, 2, 4 e 5, e allegato I, sezione D, parte III, punti 1, 2, 2 *bis*, lettera a), e 4.

Tempistica

I presenti orientamenti saranno tradotti in tutte le lingue ufficiali dell'UE e pubblicati sul sito web dell'ESMA, che prende in considerazione tali orientamenti a fini di vigilanza a decorrere dal 30 marzo 2020.

¹ GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

2 Definizioni, riferimenti normativi e acronimi

Si applicano le seguenti definizioni:

CRA	Agenzia di rating del credito (<i>Credit Rating Agency</i>)
CRAR	Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 462/2013)
ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
Regolamento ESMA	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (regolamento ESMA).
Fattori ESG	Fattori ambientali, sociali e di governance (<i>Environmental, Social or Governance Factors</i>)

3 Scopo

1. Lo scopo dei presenti orientamenti consiste nel migliorare la coerenza delle informazioni che le CRA sono tenute a comunicare nell'ambito di determinate attività di rating. Normalmente, tali informazioni sono incluse nel comunicato stampa o nei rapporti su tali attività.

4 Conformità e obblighi di comunicazione

4.1 Status degli orientamenti

2. Il presente documento contiene orientamenti emanati ai sensi dell'articolo 16 del regolamento ESMA. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento ESMA, le CRA devono compiere ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

4.2 Obblighi di comunicazione

3. L'ESMA valuterà l'applicazione dei presenti orientamenti da parte delle CRA tramite le sue costanti attività di vigilanza e monitoraggio delle relazioni periodiche che le agenzie di rating del credito trasmettono all'Autorità.

5 Orientamenti

5.1 Obblighi concernenti comunicati stampa o rapporti pubblicati ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5.

4. L'ESMA ritiene che un rating del credito o una prospettiva di rating, comunicati e presentati a norma dell'articolo 10, paragrafi 1, 2 e 5, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punti 1, 2, 2 *bis*, 4 e 5 debbano essere accompagnati da un comunicato stampa o da un rapporto che illustri i fattori fondamentali sottesi a detto rating o a detta prospettiva e includa almeno i seguenti elementi:

- i. una dichiarazione o un identificatore chiari da cui emerga se il rating del credito è stato avallato conformemente al regolamento CRA;
- ii. un'indicazione chiara sul fatto che il rating del credito non è sollecitato;
- iii. in caso di rating del credito non sollecitato, l'uso del seguente schema per chiarire il livello di partecipazione delle entità valutate:

Rating del credito non sollecitato	
Con partecipazione dell'entità valutata o di terzi collegati	[SI][NO]
Con accesso a documenti interni	[SI][NO]
Con accesso alla gestione	[SI][NO]

- iv. i nomi, le funzioni e i dati di contatto dell'analista principale di rating e il nome e la posizione del responsabile principale dell'approvazione del rating del credito, insieme al nome e all'indirizzo dell'entità giuridica responsabile di detto rating;
- v. individuazione dei riferimenti per tutte le principali fonti rilevanti citate nel comunicato stampa come uno dei fattori fondamentali dell'attività di rating del credito;
- vi. il nome della principale metodologia e dei modelli sostanziali utilizzati per determinare il rating del credito, elencati accanto alle date di applicabilità o al numero di versione. Per ogni metodologia deve essere fornito un link, analogamente ai modelli sostanziali, dove il link rimanda a una descrizione dello stesso;
- vii. una sezione chiaramente dedicata alle azioni o agli eventi che potrebbero portare a un rialzo (*upgrade*) o a un declassamento (*downgrade*) del rating del credito, accompagnata dall'indicazione del rating del credito in caso di scenario più favorevole e più sfavorevole, con paragrafi dedicati concernenti i fattori che potrebbero comportare un *upgrade*, nonché azioni o eventi che potrebbero generare un *downgrade*;

- viii. un paragrafo esplicativo che illustra all'utente del rating dove trovare informazioni sul significato di ciascuna categoria di rating, comprese le definizioni di insolvenza o di recupero con un'analisi della sensibilità delle ipotesi di rating fondamentali rilevanti, quasi le ipotesi matematiche o in materia di correlazioni. Se le informazioni sono contenute in una sezione della metodologia principale, si prevede un rimando a tale sezione;
 - ix. una dichiarazione che spiega se il rating è stato comunicato all'entità valutata e modificato in seguito a tale comunicazione prima della pubblicazione.
5. Conformemente all'allegato I, sezione D, punto 5, qualora sia sproporzionato in relazione alla lunghezza includere l'intero dettaglio sottostante dei suddetti elementi nel comunicato stampa o nel rapporto che accompagna il rating del credito o la prospettiva di rating, l'ESMA prevede che le CRA includano un riferimento chiaro e visibile al luogo in cui tale dettaglio può essere direttamente e facilmente accessibile tramite un link diretto. Ciononostante l'ESMA ritiene che l'inclusione della parte centrale dei suddetti elementi nel comunicato stampa o nel rapporto sia necessaria e proporzionata alla lunghezza complessiva di questi ultimi.

5.2 Obblighi di cui all'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e all'allegato I, sezione D, parte I, punti 2 *bis* e 5.

6. Qualora i fattori ESG siano stati uno dei fattori fondamentali sottesi a una variazione del rating del credito o della prospettiva di rating presentati e comunicati ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 1 e 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punti 2 *bis* e 5, l'ESMA prevede che, all'interno del comunicato stampa o del rapporto di accompagnamento, le CRA:
- i. indichino se uno dei fattori fondamentali sottesi alla variazione del rating del credito o della prospettiva di rating corrisponde alla classificazione dei fattori ESG da parte loro;
 - ii. individuino i fattori fondamentali da esse ritenuti come i fattori ESG;
 - iii. spieghino perché questi fattori ESG erano determinanti per il rating del credito o la prospettiva di rating;
 - iv. aggiungano un link alla sezione del loro sito web, contenente alcuni orientamenti che spiegano come i fattori ESG sono ritenuti parte integrante dei rating del credito di tali CRA, oppure a un documento che illustri come tali fattori siano presi in considerazione nell'ambito delle metodologie o dei modelli associati di queste agenzie di rating del credito.